

	UNIONE DEI COMUNI DEL COROS	
	CONTRATTO DI CONCESSIONE	
	PROGETTO DI GESTIONE IN CONCESSIONE DEI SERVIZI DI PROTEZIONE	
	SOCIALE PER ANZIANI E ANNESSA COMUNITÀ ALLOGGIO E CENTRO	
	DIURNO SITA NEL COMUNE DI BANARI (ART. 11 D.P.REG. 22 LUGLIO	
	2008, N. 3) .	
	Titolo I DISPOSIZIONI GENERALI	
	Articolo 1 - Definizioni	
	1.1 Ai fini dell'applicazione delle disposizioni contenute	
	nel presente contratto, si applicano le definizioni tratte dai	
	documenti tecnici del progetto di gestione in concessione dei	
	servizi di protezione sociale per anziani e annessa Comunità	
	alloggio, ratione temporis vigente, approvati dal Comune di	
	Banari, ai sensi dell'art. 41 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36	
	e le seguenti definizioni:	
	- Capitolato speciale descrittivo e prestazionale è il	
	documento allegato al contratto di concessione del servizio ai	
	sensi dell'art. 18, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36	
	che contiene le specifiche operative, le prescrizioni tecniche	
	per l'erogazione del servizio affidato;	
	- Parti sono l'Ente (Unione dei Comuni del Coros su	
	devoluzione del Comune di Banari) e il Concessionario del	
	servizio che sottoscrivono il presente contratto;	
	- Servizio affidato è il servizio di protezione sociale per	
	anziani e annessa Comunità alloggio;ovvero le singole attività	
	1	

che lo compongono, affidati al Concessionario ai sensi della normativa pro tempore vigente.

Articolo 2 - Oggetto e finalità

2.1 Con il presente contratto le Parti si impegnano, per la durata dell'affidamento, a svolgere le attività necessarie ad assicurare l'assolvimento degli obblighi di servizio pubblico, nonché l'equilibrio economico-finanziario della gestione secondo criteri di efficienza, promuovendo il mantenimento dello stato delle infrastrutture strumentali oggetto di concessione patrimoniale e della qualità delle prestazioni erogate agli utenti, in attuazione della normativa vigente.

2.2 Per il raggiungimento della finalità di cui al precedente comma, l'Ente competente si impegna a ottemperare agli obblighi previsti dal presente contratto, tra cui:

a) adottare procedure partecipate che, con il coinvolgimento dei soggetti interessati, permettano di identificare in modo trasparente le priorità di intervento e gli obiettivi di qualità, verificandone la sostenibilità economico-finanziaria e tecnica;

b) approvare gli atti di propria competenza sulla base di istruttorie appropriate, per mantenere il necessario grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto;

c) adottare le misure necessarie a favorire il superamento dell'eventuale situazione di disequilibrio economico-finanziario.

2.3 Per il raggiungimento della finalità di cui al comma

2.1, il Concessionario si impegna a ottemperare agli obblighi

previsti dal presente contratto, tra cui:

a) garantire la gestione del Servizio affidato in regime di concessione, in condizioni di efficienza, efficacia ed economicità, promuovendo il miglioramento delle prestazioni erogate, secondo le priorità stabilite dall'Ente competente in attuazione della normativa vigente;

b) realizzare gli obiettivi previsti dall'Ente (anche in coerenza con gli obiettivi stabiliti dagli atti di programmazione sovraordinati di riferimento) e tutte le attività necessarie a garantire adeguati livelli di qualità agli utenti;

c) intervenire nell'ambito delle procedure partecipate di cui al comma 2.2, lettera a), del presente contratto, fornendo all'Ente tutte le informazioni e i dati necessari alle attività di validazione richieste dalla regolazione pro tempore vigente, anche ai fini dell'aggiornamento dei documenti di pianificazione;

d) adottare tutte le azioni necessarie a mantenere un adeguato grado di affidabilità, chiarezza, coerenza e trasparenza del contratto.

Articolo 3 - Regime giuridico per la gestione del Servizio

affidato

3.1 Il Concessionario provvede all'esercizio del servizio

affidato in concessione in adempimento alle deliberazioni del Consiglio comunale del Comune di Banari n. 15 del 15 giugno 2026, nelle quali sono riportati i motivi della scelta della forma di gestione e le valutazioni effettuate in conformità alla normativa pro tempore vigente.

Articolo 4 - Perimetro del Servizio affidato

4.1 Il Servizio affidato mediante il presente contratto, ai sensi dell'art. 2, comma 1, lett. c), dell'Allegato I.1 (Definizioni dei soggetti, dei contratti, delle procedure e degli strumenti) al Decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 (Codice dei contratti pubblici), riguarda la gestione del pubblico servizio di protezione sociale a prevalente accoglienza abitativa rivolto rivolto a persone ultrasessantacinquenni sito in via Mannu nel Comune di Banari così come disciplinato dall'art. 11 del Regolamento di attuazione dell'art. 43 della L.R. 23 dicembre 2005, n. 23, sul Sistema integrato dei servizi alla persona approvato con D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 3 ed è costituito dall'insieme delle seguenti attività, senza alcuna limitazione di ambito o circoscrizione amministrativa del Comune di Banari:

a) comunità alloggio ordinaria per anziani: a prevalente accoglienza alberghiera destinata ad ospitare prioritariamente persone con età superiore ai 65 anni, autosufficienti, che necessitano di una vita comunitaria e di reciproca solidarietà;

b) prestazioni aggiuntive e integrative a quelle oggetto di affidamento proposte in sede di offerta tecnica che possono concorrere al miglioramento del servizio reso agli utenti nel loro complesso, compresi anche utenti esterni, purché compatibili con l'autorizzazione al funzionamento.

Articolo 5 - Durata

dell'affidamento

5.1 Il presente contratto di servizio ha durata di **mesi centoquarantaquattro (pari a anni dodici)** decorrenti dalla data di sottoscrizione del verbale di consegna completa del servizio, previsto dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, non rinnovabile o prorogabile a termini dell'art. 178, comma 5, salvo per la revisione di cui all'art. 192, comma 1, del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

Titolo II CORRISPETTIVO DEL CONCESSIONARIO ED EQUILIBRIO

ECONOMICO FINANZIARIO

Articolo 6 - Corrispettivo contrattuale e canone concessorio

6.1 A fronte del pagamento del canone concessorio determinato in complessivi euro _____ oltre revisione ISTAT per tutta la durata del contratto, oltre oneri aggiuntivi come da documenti tecnici di progetto e Piano economico finanziario proposto in sede di affidamento, da corrispondere annualmente in favore del Comune di Banari titolare dell'intervento pubblico, il Concessionario acquisisce il diritto allo sfruttamento economico dei servizi affidati in regime di

concessione e al godimento della dotazione patrimoniale strumentale.

6.2 Le Parti danno atto che viene riconosciuto, a titolo di corrispettivo, unicamente il diritto di gestire i servizi oggetto del presente contratto di servizio con assunzione in capo al medesimo Concessionario del rischio operativo legato alla gestione dei servizi che comprende un rischio dal lato della domanda o dal lato dell'offerta o da entrambi.

6.3 Per rischio dal lato della domanda si intende il rischio associato alla domanda effettiva di servizi che sono oggetto del contratto.

6.4 Per rischio dal lato dell'offerta si intende il rischio associato all'offerta dei servizi che sono oggetto del contratto, in particolare il rischio che la fornitura di servizi non corrisponda al livello qualitativo e quantitativo dedotto in contratto.

Articolo 7 - Aggiornamento del corrispettivo contrattuale e canone concessorio

7.1 L'Ente garantisce per tutta la durata dell'affidamento la coerenza fra il canone concessorio dovuto dal Concessionario e l'ammontare dei costi riconosciuti dal metodo tariffario pro tempore vigente, assicurandone l'adeguamento in sede di approvazione e aggiornamento della predisposizione tariffaria ai sensi della disciplina vigente.

7.2 Nel rispetto della normativa vigente eventuali revisioni

in corso di affidamento possono essere effettuate su iniziativa delle Parti secondo le modalità di cui ai successivi articoli commi 26.2 e 26.3.

Articolo 8 - Piano Economico Finanziario di affidamento

8.1 Il Piano Economico Finanziario di affidamento allegato al presente contratto per un valore della concessione di cui costituisce parte integrante e sostanziale così come risultante all'esito del procedimento di scelta del contraente, riporta, con cadenza annuale e per l'intero periodo di durata dell'affidamento del servizio in concessione, l'andamento dei costi di gestione e di investimento, nonché la previsione annuale dei proventi da tariffa/retta.

8.2 Il Piano Economico Finanziario di affidamento si compone del piano delle tariffe/rette, del conto economico, del rendiconto finanziario e dello stato patrimoniale e deve comprendere almeno i seguenti elementi:

a) il programma degli interventi e il piano finanziario degli investimenti necessari per conseguire gli obiettivi del Servizio affidato, anche in coerenza con gli obiettivi di sviluppo infrastrutturale individuati dalle programmazioni di competenza regionale e nazionale;

b) la specifica dei beni, delle strutture e dei servizi disponibili per l'effettuazione del servizio, ovvero delle singole attività che lo compongono, nonché il ricorso

eventuale all'utilizzo di beni e strutture di terzi, o
all'affidamento di servizi a terzi;

c) le risorse finanziarie necessarie per effettuare il
servizio di gestione ovvero delle singole attività che lo
compongono.

8.3 Il Piano Economico Finanziario di affidamento di cui al
comma 8.1 deve consentire il raggiungimento dell'equilibrio
economico-finanziario e, in ogni caso, il rispetto dei
principi di efficacia, efficienza ed economicità della
gestione, anche in relazione agli investimenti programmati e
agli obiettivi fissati.

Articolo 9 - Aggiornamento del Piano Economico Finanziario di affidamento

9.1 Le Parti, con procedura partecipata, aggiornano
all'occorrenza il Piano Economico Finanziario di affidamento
di cui all'art. 8, nel rispetto dei criteri e dei termini
stabiliti dai documenti tecnici del progetto di gestione e per
tutta la durata residua dell'affidamento.

9.2 Ai fini dell'aggiornamento del Piano Economico
Finanziario di affidamento:

a) il Concessionario elabora lo schema di aggiornamento del
Piano Economico Finanziario di affidamento secondo il metodo
tariffario pro tempore vigente e lo trasmette all'Ente;

b) l'Ente valuta le informazioni e i dati forniti da
quest'ultimo - verificandone la completezza, la coerenza e la

congruità - e li integra o li modifica secondo criteri

funzionali al riconoscimento dei costi efficienti di esercizio

e eventuali di investimento;

c) l'Ente adotta il Piano Economico Finanziario di

affidamento aggiornato, assicurando la coerenza tra i

documenti che lo compongono.

9.3 L'Ente assicura, altresì, che l'aggiornamento del Piano

Economico Finanziario di affidamento effettuato ai sensi del

precedente comma 9.2 consenta di perseguire l'obiettivo di

mantenimento dell'equilibrio economico-finanziario per tutta

la durata residua dell'affidamento, secondo criteri di

efficienza, anche in relazione agli obiettivi fissati e agli

eventuali investimenti programmati.

Articolo 10 - Istanza di riequilibrio economico-finanziario

10.1 Qualora durante il periodo concessorio si verifichino

circostanze straordinarie ed eccezionali, di entità

significativa superiore ai limiti del successivo comma 10.4 e

non previste al momento della formulazione della

predisposizione tariffaria, tali da pregiudicare l'equilibrio

economico-finanziario, il Concessionario presenta all'Ente

istanza di riequilibrio.

10.2 L'istanza deve contenere l'esatta indicazione dei

presupposti che comportano il venir meno dell'equilibrio

economico-finanziario, la sua puntuale quantificazione in

termini economici e finanziari, la proposta delle misure di

riequilibrio da adottare secondo quanto previsto al successivo

art. 11, nonché l'esplicitazione delle ragioni per le quali i

fattori determinanti lo squilibrio non erano conosciuti o

conoscibili al momento della formulazione della

predisposizione tariffaria.

10.3 È obbligo del Concessionario comunicare altresì,

nell'istanza e in forma dettagliata, tutte le iniziative messe

in atto per impedire il verificarsi dei fattori determinanti

lo scostamento.

10.4 Per quanto non previsto trovano applicazione le

disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del Capitolato

speciale descrittivo e prestazionale.

10.5 Le variazioni dell'equilibrio economico finanziario che

apportino maggiori o minori costi contenuti sino ad un valore

del 10% del valore annuale della concessione, rientrano

nell'alea di rischio del concessionario

Articolo 11 - Misure per il mantenimento dell'equilibrio

economico-finanziario

11.1 Le eventuali misure di riequilibrio, una volta esperite

le azioni previste dalla disciplina di regolazione pro tempore

vigente e nel caso in cui le misure di risanamento attivabili

non siano sufficienti a preservare i target di qualità

stabiliti, comprendono, di norma:

a) la revisione degli obiettivi assegnati al Concessionario

comunque garantendo il raggiungimento almeno dei livelli

	minimi di servizio, nonché il soddisfacimento della	
	complessiva domanda degli utenti;	
	b) la modifica o l'estensione della durata dell'affidamento	
	(ovvero altre modifiche delle clausole contrattuali, in	
	generale), ove ne ricorrano i presupposti previsti dalla	
	normativa vigente e dal presente contratto.	
	11.2 Laddove nessuna delle misure di cui al comma precedente	
	sia proficuamente attivabile nello specifico contesto	
	considerato, possono essere identificate dalle Parti eventuali	
	ulteriori misure di riequilibrio.	
	11.3 Per quanto non previsto trovano applicazione le	
	disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del Capitolato	
	speciale descrittivo e prestazionale.	
	Articolo 12 - Procedimento per la determinazione e	
	l'approvazione delle misure di riequilibrio	
	12.1 L'Ente decide sull'istanza di riequilibrio presentata	
	dal Concessionario entro sessanta giorni dalla sua ricezione	
	con motivata deliberazione della Giunta esecutiva, su	
	istruttoria tecnica del responsabile del progetto (RUP)	
	contenente le eventuali misure di riequilibrio.	
	12.2 Per quanto non previsto trovano applicazione le	
	disposizioni del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36 e del Capitolato	
	speciale descrittivo e prestazionale con particolare	
	richiamo alla Parte V (Disciplina economica, equilibrio	
	economico e finanziario e revisione del piano economico	
	11	

finanziario).

Titolo III QUALITA' E TRASPARENZA DEL SERVIZIO

Articolo 13 - Obblighi in materia di qualità e trasparenza

13.1 Al presente contratto sarà allegata la Carta dei servizi della Comunità ordinaria con i contenuti stabiliti dal Capitolo 1.2, punto 9, delle Linee guida adottate con DGR n. 38/14 del 24 luglio 2018, per quanto applicabili, o di successivo provvedimento nel tempo vigente e dal DM 21 maggio 2001, n. 308 per quanto applicabile.

13.2 Il Concessionario svolge il servizio nel rispetto della normativa statale e regionale vigente e si impegna altresì a garantire, relativamente al Servizio affidato, il rispetto degli obblighi di trasparenza previsti dalla normativa pro tempore vigente.

Titolo IV ULTERIORI OBBLIGHI TRA LE PARTI

Articolo 14 - Ulteriori obblighi dell'Ente

14.1 L'Ente è obbligato a:

- a) garantire gli adempimenti di propria competenza previsti dalle disposizioni normative e regolamentari applicabili al servizio adottando, nei termini previsti, gli atti necessari;
- b) adempiere alle obbligazioni nascenti dal contratto al fine di garantire le condizioni economiche, finanziarie e tecniche necessarie per la erogazione e la qualità del servizio.

Articolo 15 - Ulteriori obblighi del Concessionario

15.1 Il Concessionario è obbligato a:

a) conseguire gli obiettivi relativi al Servizio affidato individuati dall'Ente e proposti in sede di offerta tecnica nel procedimento di affidamento;

b) raggiungere i livelli di qualità, efficienza e affidabilità del Servizio affidato da assicurare all'utenza, previsti dalla Carta dei servizi e assunti dal presente contratto;

c) provvedere alla realizzazione degli interventi indicati nel Piano Economico Finanziario di affidamento, e nell'aggiornamento dello stesso, per il conseguimento degli obiettivi sociali e assistenziali all'intero periodo di affidamento;

d) trasmettere all'Ente le informazioni tecniche, gestionali, economiche, patrimoniali e tariffarie riguardanti tutti gli aspetti del Servizio affidato;

e) prestare ogni collaborazione per l'organizzazione e l'attivazione dei sistemi di controllo integrativi che l'Ente ha facoltà di disporre durante il periodo di affidamento;

f) dare tempestiva comunicazione all'Ente del verificarsi di eventi che comportino o che facciano prevedere interruzioni dell'erogazione del servizio, nonché assumere ogni iniziativa per l'eliminazione delle criticità in parola, in conformità con le prescrizioni del medesimo Ente;

g) restituire all'Ente, alla scadenza dell'affidamento,

tutti i beni patrimoniali e strumentali al servizio avuti in

uso in condizioni di efficienza ed in buono stato di

conservazione;

h) prestare le garanzie finanziarie e assicurative previste

dal presente contratto;

i) pagare le penali e dare esecuzione alle sanzioni;

j) attuare le modalità di rendicontazione delle attività di

gestione previste dalla normativa vigente;

k) proseguire nella gestione del servizio fino al subentro

del nuovo Concessionario, secondo quanto previsto dal

capitolato speciale descrittivo e prestazionale del servizio;

l) rispettare gli obblighi di comunicazione previsti dalla

normativa vigente e dal presente contratto.

15.2 Le Parti indicano le modalità di risoluzione delle

controversie con gli utenti applicate secondo la normativa

vigente e la Carta dei servizi.

Titolo V DISCIPLINA DEI CONTROLLI

Articolo 16 - Obblighi del Concessionario

16.1 Il Concessionario predispone con cadenza annuale una

relazione contenente un resoconto della gestione delle

attività della Comunità ordinaria per anziani da presentarsi

entro il mese di febbraio dell'anno successivo, articolato nei

diversi servizi ed interventi eseguiti, precisando e

dettagliando anche il grado di attuazione degli interventi

integrativi e migliorativi proposti in sede di procedimento di

aggiudicazione e in ogni caso contenente i dati e le informazioni concernenti l'assolvimento degli obblighi contenuti nel presente contratto di servizio.

16.2 Fatti salvi i controlli previsti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, il Concessionario si impegna a consentire, in ogni momento, l'accesso ai luoghi, struttura e impianti, o alla documentazione in proprio possesso attinenti ai servizi oggetto del presente contratto, ai fini dello svolgimento dei controlli.

16.3 Il Concessionario dovrà inoltre assicurare la verificabilità delle informazioni e dei dati registrati e conservare in modo aggiornato ed accessibile la documentazione necessaria per un periodo non inferiore a cinque anni successivi a quello della registrazione.

16.4 Il Concessionario provvede annualmente a redigere e aggiornare l'inventario della dotazione patrimoniale e dei beni strumentali relativi allo svolgimento delle attività oggetto del presente contratto, distinto almeno nelle seguenti sezioni:

- beni patrimoniali e strumentali di sua proprietà con la specificazione di quelli acquisiti dal Concessionario uscente;
- beni patrimoniali e strumentali dell'Ente.

Articolo 17 - Programma di controlli

17.1 L'Ente predispone annualmente, ai sensi delle disposizioni dell'art. 28 del D.lgs. 23 dicembre 2022, n. 201

	e dell'art. 32 del D.P.Reg. 22 luglio 2008, n. 3, il programma	
	di controlli finalizzato alla verifica del corretto	
	svolgimento delle prestazioni affidate, tenendo conto della	
	tipologia di attività e dell'utenza a cui i servizi sono	
	destinati.	
	17.2 Il programma di controlli individua l'oggetto e le	
	modalità di svolgimento dei controlli. Rientra nell'ambito dei	
	controlli anche la verifica dei dati registrati e comunicati	
	dal Concessionario all'Ente anche nell'ambito dell'attuazione	
	della regolazione pro tempore vigente.	
	17.3 Nell'ambito dei controlli l'Ente verifica la piena	
	rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze,	
	necessari per lo svolgimento del servizio.	
	17.4 Il programma di controlli individua l'eventuale soggetto	
	terzo incaricato di svolgere le attività di controllo per	
	conto dell'Ente.	
	Articolo 18 - Modalità di esecuzione delle attività di	
	controllo	
	18.1 L'Ente effettua le attività di controllo sulla corretta	
	esecuzione e il rispetto del presente contratto da parte del	
	Concessionario in coerenza con il programma di cui all'art.	
	17.	
	Titolo VI PENALI E SANZIONI	
	Articolo 19 - Penali	
	19.1 In caso di inosservanza delle disposizioni previste nel	
	16	

presente contratto, ovvero di ritardo nell'esecuzione delle prestazioni contrattuali o di comportamento suscettibile di pregiudicare la continuità e la qualità dei servizi erogati ed il raggiungimento degli obiettivi previsti dal presente contratto, il Concessionario provvede a rimuovere le cause di inadempimento nel più breve tempo possibile.

19.2 Alle inadempienze del Concessionario di cui al comma 19.1 potranno essere applicate le penali indicate all'art. 29(INADEMPIENZE, SANZIONI E PENALI) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

19.3 In caso di mancato raggiungimento da parte del Concessionario degli obblighi e standard di qualità previsti dal presente contratto, ivi compresi gli obblighi e standard aggiuntivi rispetto alla regolazione pro tempore vigente, si possono applicare al Concessionario medesimo, previa verifica in ordine alle cause e alle correlate responsabilità, specifiche penali, nei valori massimi e minimi stabiliti dal Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 20 - Sanzioni

20.1 Relativamente alle penali e sanzioni pecuniarie trova si rinvia all'art. 29(INADEMPIENZE, SANZIONI E PENALI) del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale. L'Ente è tenuto a segnalare alle autorità competenti, dandone comunicazione al Gestore, i casi di violazione delle disposizioni recate dalla regolazione settoriale per i seguiti

sanzionatori di competenza.

Articolo 21 - Condizioni di risoluzione

21.1 Fatte salve le condizioni di risoluzione previste dalla normativa vigente, le Parti disciplinano espressamente le condizioni di risoluzione per grave inadempimento contrattuale, secondo quanto stabilito dall'art. 31 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale, prevedendo espressamente le ipotesi di inadempimento oggetto delle clausole risolutive espresse ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile, nonché le modalità e i termini per l'intimazione ad adempiere secondo la previsione dell'art. 1454 del Codice civile.

Titolo VII CESSAZIONE E SUBENTRO

Articolo 22 - Procedura di subentro e corresponsione del valore di rimborso al Concessionario uscente

22.1 L'Ente è tenuto ad avviare la procedura di individuazione del nuovo Concessionario almeno sei mesi prima della scadenza naturale del contratto e, nel caso di cessazione anticipata, entro tre mesi dall'avvenuta cessazione.

22.2 Il Concessionario è tenuto a mettere a disposizione tempestivamente i dati e le informazioni prodromiche alle successive procedure di affidamento ai sensi della normativa vigente.

22.3 Ai fini di cui al comma precedente, anche sulla base

dell'inventario dei beni strumentali predisposto dal Concessionario, l'Ente verifica la piena rispondenza tra i beni strumentali e loro pertinenze, necessari per la prosecuzione del servizio e quelli da trasferire al Concessionario entrante.

22.4 L'Ente dispone l'affidamento al Concessionario entrante entro i termini di scadenza dell'affidamento previgente.

22.5 L'Ente individua, con propria deliberazione, l'eventuale valore di subentro per i beni strumentali di proprietà del Concessionario entrante, prevedendone l'obbligo di corresponsione da parte del Concessionario entrante entro il trentesimo giorno antecedente all'avvio del nuovo affidamento. A tal fine, il Concessionario uscente trasmette all'Ente le informazioni e i dati necessari entro i sei mesi antecedenti alla data di scadenza dell'affidamento.

22.6 A seguito del pagamento del valore di subentro, il Concessionario uscente cede al Concessionario subentrante tutti i beni strumentali e le loro pertinenze di sua proprietà, necessari per la prosecuzione del servizio, come individuati dalla ricognizione effettuata d'intesa con l'Ente sulla base dei documenti contabili. In alternativa al pagamento, in tutto o in parte, del valore di subentro, il Concessionario entrante può subentrare nelle obbligazioni del Concessionario uscente alle condizioni e nei limiti previsti dalle norme vigenti, con riferimento anche al disposto

dell'art. 1406 del codice civile.

22.7 Ai sensi di quanto disposto dalla normativa di settore, il personale che precedentemente all'affidamento del servizio risulti alle dipendenze del Concessionario uscente, ove ne ricorrano i presupposti e tenendo conto anche della disciplina del rapporto di lavoro applicabile in base al modello organizzativo prescelto nonché a seguito di valutazioni di sostenibilità ed efficienza rimesse all'Ente, può essere soggetto al passaggio diretto ed immediato al nuovo Concessionario del servizio affidato secondo le modalità previste dall'art. 32 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

22.8 In caso di mancato pagamento dell'eventuale valore di subentro, come determinato dall'Ente, nel termine indicato, il Concessionario uscente prosegue nella gestione del servizio fino al subentro del nuovo Gestore, limitatamente alle attività ordinarie, fatti salvi gli investimenti improcrastinabili individuati dall'Ente unitamente agli strumenti per il recupero dei correlati costi; ove perduri il mancato pagamento del valore di subentro, sono immediatamente escusse le garanzie prestate dal Concessionario entrante al momento della sottoscrizione del contratto, e trova applicazione il successivo art. 24.

22.9 In caso di inosservanza delle previsioni di cui ai precedenti commi ad opera di una delle Parti, trovano

applicazione le penali determinate secondo le previsioni del
Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 23 - Trattamento del personale

23.1 Il Concessionario entrante garantisce l'applicazione al
personale, non dipendente da amministrazioni pubbliche, del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro per i dipendenti
delle Cooperative Sociali per i lavoratori delle cooperative
del settore socio-sanitario-assistenziale, educativo e di
inserimento **lavorativo (CNEL T151)**, AGCI Imprese sociali,
Confcooperative Feder solidarietà, Legacoop sociali con FP
CGIL, FP Cisl, Fisascat Cisl Uil FPL e Uiltucs ha siglato in
data 5 marzo 2024 il verbale di accordo con cui è sciolta la
riserva sull'ipotesi di accordo 26 gennaio 2024 di rinnovo del
CCNL in conformità a quanto previsto dall'art. 11 del D.lgs.
31 marzo 2023, n. 36.

Titolo VIII DISPOSIZIONI FINALI

Articolo 24 - Garanzie

24.1 In materia di garanzie, si applica la normativa pro
tempore vigente, unitamente alle disposizioni del presente
contratto.

24.2 A garanzia dell'adempimento degli obblighi assunti con
il presente contratto, al momento della sottoscrizione il
Concessionario rilascia idonea garanzia fideiussoria,
assicurativa o bancaria per l'importo di € _____, in base
alle disposizioni di legge.

24.3 Il Concessionario si impegna a dare comunicazione all'Ente del rinnovo di detta fideiussione ovvero a consegnare la fideiussione sostitutiva entro e non oltre 2 mesi precedenti la relativa data di scadenza.

24.4 Il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare l'ammontare garantito dalla garanzia fideiussoria in caso di escussione totale o parziale da parte dell'Ente entro il termine perentorio di sessanta giorni dalla comunicazione scritta dell'Ente medesimo, pena la risoluzione del contratto dopo tre mesi di messa in mora senza esito.

24.5 La prestazione della garanzia non limita l'obbligo del Concessionario di provvedere all'intero risarcimento dei danni causati, in base alle norme di legge.

Articolo 25 - Assicurazioni

25.1 Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere le polizze assicurative con le modalità e per i massimali previsti dall'art. 25 del Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Articolo 26 - Modalità di aggiornamento e modifica del contratto

26.1 Il presente contratto è automaticamente modificato al verificarsi delle seguenti condizioni che modificano e o integrano le modalità di esecuzione del servizio affidato e o degli obblighi che gravano su una o entrambe le Parti, in particolare al sopravvenire di:

- disposizioni legislative nazionali e o regionali e regolamentari;

- provvedimenti di pianificazione e di programmazione, comunque denominati, approvati dagli enti competenti ai sensi di legge;

- modifiche programmate indicate nel presente contratto.

26.2 Ferma restando la preventiva verifica delle condizioni di ammissibilità delle modifiche in corso di esecuzione del contratto previste dalle norme di legge, è ammessa la modifica del Servizio affidato su impulso delle Parti o di una sola di esse nei casi previsti dall'art. 189 del D.lgs. 31 marzo 2023, n. 36.

26.3 Le Parti indicano le modalità di aggiornamento del presente contratto al verificarsi delle condizioni di cui al comma 26.2.

Articolo 27 - Allegati

27.1 Le Parti considerano i sotto elencati documenti, pur non materialmente allegati, quali parte integrante - formale e sostanziale - del presente contratto:

a) Deliberazione dell'Ente n. (assunzione pubblico servizio);

b) Deliberazione dell'Ente n. (approvazione progetto di gestione in concessione del servizio e relativi allegati);

b) Offerta tecnica presentata in sede di scelta del contraente;

c) Offerta economica (canone concessorio);

d) Piano Economico Finanziario di affidamento;

e) Inventario dei beni strumentali, salvo aggiornamento in sede di consegna del servizio;

f) Capitolato speciale descrittivo e prestazionale.

Art. 28 - Spese contrattuali, imposte e diritti di rogito

28.1 Sono a carico del concessionario tutte le spese per le imposte del presente contratto, le spese per le copie del contratto e dei documenti, nonché i diritti di rogito e ogni altro onere accessorio nella misura prevista dalla legge.

28.2. Il presente contratto è esente da imposta di bollo ai sensi dell'art. 82, comma 5, del D.lgs. 3 luglio 2017, n. 117.

28.3 L'imposta di registro, dovuta in misura fissa ai sensi dell'art. 40 del d.P.R. 131/1986, nonché i diritti di segreteria e di rogito sono parimenti versati dal concessionario tramite il sistema PagoPA, secondo le indicazioni contenute nella comunicazione di invito alla stipula (imposta di registro cod. 9814, diritti di rogito).

Letto approvato e sottoscritto.

Il Rappresentante dell'Unione:

Il Rappresentante dell'O.E.:

Il Segretario rogante: